

Direzione Coesione Sociale
Settore Politiche dell'Istruzione
istruzione@regione.piemonte.it
istruzione@cert.regione.piemonte.it

Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

I Dirigenti

Torino, (*)
Protocollo n. (*) / A1409A
(*): "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione 14.130.30-1/2014- fs 4

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni del
Sistema Nazionale di Istruzione

Ai Responsabili delle scuole private non
paritarie

Ai Direttori dei Centri di Formazione
Professionale

Ai Responsabili dei Servizi Educativi per
l'Infanzia

Al Presidente Anci

Ai Sindaci

Ai Direttori Generali delle ASL

Ai Direttori Sanitari delle ASL

Ai Responsabili dei
Dipartimenti di Prevenzione
delle ASL

Ai RAV delle ASL

Oggetto : DL n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge del 31 luglio 2017, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" -

Indicazioni operative per gli adempimenti previsti per l'anno scolastico 2019-2020.

In relazione alla legge in oggetto, vista la prossima scadenza del 10 marzo pv (di cui all'art. 3 bis della L. 119/2017), fatte salve eventuali diverse indicazioni ministeriali, si richiama quanto già indicato con nota prot. n. 11580 del 21.05.2018 e relativi allegati, circa le modalità e il format di trasmissione alle ASL degli elenchi relativi all'anno scolastico 2019/2020.

Scambio elenchi informazioni tra ASL, istituzioni scolastiche, educative e formative

1. Si ricorda che per l'anno scolastico 2019/2020 e seguenti, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie dovranno inviare l'elenco di TUTTI gli iscritti da zero a 16 anni, ovvero tutti gli iscritti vecchi e nuovi che frequenteranno in quell'anno.
2. Per la trasmissione dei nominativi, occorrerà utilizzare file di tipo **Excel o CSV** (non utilizzare file di tipo pdf).
3. Per facilitare la ricerca dei nominativi degli iscritti che risiedono fuori ASL/Regione, si richiede alle autonomie scolastiche, servizi educativi e centri di formazione di aggiungere ai campi ("Informazioni da scambiare") indicati nell'allegato A della Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (vedi in allegato, protocollo n. 0002166, del 27 febbraio 2018) anche il Comune di Residenza.
4. Le autonomie scolastiche, i servizi educativi e i centri di formazione qualora non ricevessero, dalle proprie ASL di competenza, istruzioni più articolate sulle modalità e sulle scadenze, **sono pregati di inviare le liste degli iscritti a conclusione delle procedure di iscrizione e comunque entro il 15 aprile 2019 per le scuole ed entro il 31 maggio 2019 per i servizi educativi**. Possono essere inviati successivamente gli elenchi relativi ai soli minori che presenteranno la richiesta di iscrizione dopo il 31 maggio 2019 o raggiungeranno, dopo tale data, la posizione utile, per effetto dello scorrimento delle liste d'attesa delle scuole dell'infanzia e dei servizi educativi per la prima infanzia.
5. In base a quanto previsto dalla citata circolare, **le ASL, dopo aver effettuato i controlli dei nominativi pervenuti dalle scuole, restituiranno, entro il 30 giugno 2019, esclusivamente i nominativi dei minori "non in regola con gli obblighi vaccinali"**.

Acquisizione certificazioni e/o documentazione da parte dei genitori

1. Si ribadisce che è compito delle ASL informare ogni anno le scuole dello stato vaccinale del minore a partire dagli elenchi di iscritti ricevuti pertanto le autonomie scolastiche, i servizi educativi e i centri di formazione non devono chiedere ai genitori di produrre alcuna documentazione all'atto dell'iscrizione, eccezion fatta per quei minori risultati in precedenza inadempienti, e per i quali i genitori volessero documentare una successiva variazione dello stato vaccinale.
2. Di conseguenza, si invitano le autonomie scolastiche, i servizi educativi e i centri di formazione ad **accettare esclusivamente le certificazioni dei minori rilasciate dalle ASL di appartenenza**; i certificati vaccinali rilasciati dall'ASL presentano la dicitura "Si certifica che il soggetto è in regola con il programma vaccinale vigente fino al...", **pertanto non deve essere accettato altro tipo di certificazione.**
3. I genitori che vogliono presentare altra documentazione, ad esempio le certificazioni dei pediatri o dei medici di medicina generale, relative a esoneri/differimenti delle vaccinazioni, temporanei o permanenti, devono essere invitati a presentare tali documenti, non alla scuola, ma direttamente alla ASL competente per territorio per le opportune verifiche. Si pregano pertanto le scuole di non fare da tramite con le ASL, e di non accettare dai genitori buste chiuse contenenti dati sensibili, vecchi certificati vaccinali, documenti redatti da pediatri o dei medici di medicina generale o altro. Il Servizio Vaccinale, una volta ricevuta la nuova documentazione, dopo le opportune verifiche e valutazioni, rilascerà eventualmente una nuova certificazione aggiornata al genitore, che la consegnerà alla scuola.
4. Si ribadisce che ai fini dell'ammissione ai servizi educativi e scuole per l'infanzia, **non deve essere accettata né considerata valida la presentazione da parte del genitore di copia di un eventuale appuntamento con il Servizio Vaccinale**; ai fini dell'ammissione vale la sola certificazione dell'ASL.
5. Per quanto riguarda gli appuntamenti per i bambini inadempienti, si ricorda ai Dirigenti Scolastici e ai Responsabili dei servizi educativi e formativi che **in tutti i servizi vaccinali della Regione Piemonte è garantita la possibilità da parte delle famiglie dei minori non in regola con le vaccinazioni di ottenere la vaccinazione in accesso diretto**, senza prenotazione, ovviamente negli orari ordinariamente previsti dai singoli servizi per l'effettuazione dell'attività vaccinale.

Da ultimo è da ricordare che in applicazione dell'art. 3 bis della L. 119/2017 per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, **la mancata**



presentazione della documentazione che prova l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione e quindi l'impossibilità di accogliere il minore al servizio.

Cordiali saluti.

Per il Settore Politiche dell'Istruzione
Arturo FAGGIO
(firmato digitalmente)

Per il Settore Prevenzione e Veterinaria
Gianfranco CORGIAT LOIA
(firmato digitalmente)

Allegati:

- Indirizzi Posta Certificata delle ASL della Regione Piemonte
- Indirizzi Mail delle ASL della Regione Piemonte
- Allegato A della Circolare prot. n. 0002166 del 27 febbraio 2018

ALLEGATO A**Modalità operative per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente**

Il presente documento descrive le modalità di scambio dei dati tra le istituzioni del sistema nazionale d'istruzione, i servizi educativi per l'infanzia, i centri di formazione professionale regionale e le scuole private non paritarie e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, nelle Regioni e Province Autonome che hanno istituito un'anagrafe vaccinale, al fine di accertare la situazione vaccinale degli iscritti alle predette istituzioni scolastiche/educative e formative.

In attesa della definizione delle misure per implementare la cooperazione applicativa, di seguito sono riportate due diverse modalità per effettuare il predetto scambio di dati.

In ogni caso, i soggetti istituzionali coinvolti in qualità di titolari del trattamento dei dati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, fornendo apposite specifiche istruzioni al personale delle istituzioni scolastiche/educative e formative e delle aziende sanitarie coinvolto nella procedura di invio e ricezione dei dati.

Modalità 1 – Invio dei dati tramite Posta Elettronica Certificata

Lo scambio dei dati fra le istituzioni scolastiche, educative e formative e le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti ossia del luogo in cui insistono le singole istituzioni, avviene attraverso lo strumento della Posta Elettronica Certificata (PEC).

A tal fine, si raccomanda l'attivazione di una casella PEC dedicata, cui acceda il dirigente scolastico ovvero il responsabile del servizio educativo per l'infanzia, del centro di formazione professionale regionale e della scuola privata non paritaria.

- I dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale regionale inviano, tramite PEC, all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente l'elenco degli iscritti in un formato elettronico elaborabile (file in formato .CSV);
- Le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, tramite PEC, restituiscono ai dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale regionale l'elenco degli iscritti, sul quale è riportato l'esito delle verifiche sulla situazione vaccinale, in un formato elettronico elaborabile (file in formato .CSV). Le ASL compilano l'apposito campo inserendo, ove necessario, le seguenti diciture:
 - a) *“non in regola con gli obblighi vaccinali”*;
 - b) *“non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”*;
 - c) *“non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”*.

A decorrere dall'anno scolastico-calendario annuale 2018/2019, ai soli fini della formazione delle classi (cfr. articolo 4, d.l. n. 73 del 2017), nei casi di cui alla lettera a), le ASL sono tenute a

specificare nell'apposito campo l'obbligo vaccinale non assolto (a titolo esemplificativo, "morbillo" oppure "morbillo e parotite" ovvero "morbillo, parotite e rosolia").

Il predetto elenco deve essere inviato in forma di allegato al messaggio e non come testo compreso nella *body part* del messaggio.

I file inoltrati devono essere protetti con modalità idonee a impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse da parte di soggetti diversi da quello cui sono destinati, che possono consistere in una *password* per l'apertura del file o in una chiave crittografica, rese note ai destinatari tramite canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per l'invio.

Il titolare del trattamento deve, inoltre, prevedere apposite procedure che interrompano l'invio per PEC a un destinatario che abbia comunicato il furto o lo smarrimento delle credenziali di autenticazione per l'accesso al proprio sistema di PEC o altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei dati personali e sanitari.

Modalità 2 – Invio dei dati tramite funzionalità web

È richiesto un sistema informativo *web based*, messo a disposizione dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, a cui i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie possano accedere opportunamente profilati, se in possesso di adeguate credenziali.

Il sistema deve prevedere almeno le seguenti funzionalità:

- *upload* dell'elenco degli iscritti: funzionalità con la quale i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie inseriscono l'elenco degli iscritti in un formato elettronico elaborabile (file in formato .CSV);
- *download* dell'esito della verifica: funzionalità con la quale i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie possono scaricare un *file* contenente l'elenco degli iscritti, completato a cura dell'ASL competente, con l'inserimento, ove necessario, negli appositi campi, delle seguenti diciture:
 - a) "non in regola con gli obblighi vaccinali";
 - b) "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento";
 - c) "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione".

Tale elenco deve essere inoltrato in un formato elettronico elaborabile (file in formato .CSV).

A decorrere dall'anno scolastico-calendario annuale 2018/2019, ai soli fini della formazione delle classi (cfr. articolo 4, decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, conv. con modif. dalla l. 31 luglio 2017, n. 119), nei casi di cui alla lettera a), le ASL sono tenute a specificare nell'apposito campo l'obbligo vaccinale non assolto (a titolo esemplificativo, "morbillo" oppure "morbillo e parotite" ovvero "morbillo, parotite e rosolia").

Per il trattamento dei predetti dati deve essere garantita la disponibilità di:

- idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento;
- la separazione fisica o logica dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dagli altri dati personali.


Il titolare del trattamento dei dati deve, inoltre, prevedere apposite procedure che rendano immediatamente non disponibili per la consultazione *on-line* a un utente che abbia comunicato il furto o lo smarrimento delle proprie credenziali di autenticazione all'accesso al sistema o altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei dati personali e sanitari.

Informazioni da scambiare

In entrambe le modalità sopra descritte, per consentire l'identificazione certa di ogni soggetto, per ogni minore i *file* scambiati devono contenere le seguenti informazioni anagrafiche:

1. COGNOME-NOME
2. DATA DI NASCITA: espressa in formato data gg/mm/aaaa
3. COMUNE DI NASCITA: se straniero, il Paese di origine
4. SESSO: M o F; M=maschio; F=femmina
5. CODICE FISCALE
6. CODICE MECCANOGRAFICO PLESSO: codice univoco delle strutture assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (per le strutture che non sono in possesso di tale codice lasciare vuoto)
7. CODICE FISCALE SCUOLA: codice fiscale dell'istituto o dell'ente gestore
8. NOME SCUOLA: nome dell'istituto (a es., "Nido La Trottola", "Scuola dell'Infanzia Moschini Rossi")
9. DESCRIZIONE SCUOLA: tipologia di scuola/servizio (a es., Servizio Educativo per l'Infanzia, Scuola dell'infanzia statale, Scuola dell'infanzia comunale, Scuola dell'infanzia paritaria, Scuola dell'Infanzia non paritaria, Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado, Scuola secondaria di II grado, etc.)

Nota: tutti i campi sono obbligatori, unica eccezione è il CODICE MECCANOGRAFICO per quelle strutture che per natura non ne hanno uno assegnato.



ELENCO MAIL delle ASL della REGIONE PIEMONTE

Anno 2019

ASL	
CITTA' DI TORINO	vaccinazioni@ascittaditorino.it sisp@ascittaditorino.it
TO3	sisp.direzione@aslto3.piemonte.it
TO4	sisp.settimo@aslto4.piemonte.it
TO5	sisp@aslto5.piemonte.it
VC	sisp@aslvc.piemonte.it
BI	dipartimento.prevenzione@aslbi.piemonte.it
NO	sisp@asl.novara.it
VCO	dipprev@aslvc.it
CN1	sisp@aslcn1.it
CN2	vaccinazioni.alba@aslcn2.it
AT	sisp@asl.at.it
AL	vaccscuole@aslal.it

